

Delibera n° 1961

Estratto del processo verbale della seduta del
24 ottobre 2014

oggetto:

LR 15/2014, ART 14, COMMI 13 E SEGUENTI. MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PER GLI ENTI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, articolo 14, comma 13, che prevede che la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e in armonia con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale, nonché al fine di costruire il "sistema regionale integrato" di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), definisce gli obblighi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica del sistema Regione - Enti locali per assicurare i risparmi di spesa necessari agli equilibri complessivi di finanza pubblica.

Visto il successivo comma 14, dell'articolo 14, della citata legge regionale n. 15/2014 il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale di ciascun anno, quantifica l'entità del risparmio complessivo del sistema Regione - enti locali, nonché le modalità di conseguimento dello stesso;

Considerato che l'articolo 14, comma 16, della legge regionale n. 15/2014 prevede che per l'anno 2014 la deliberazione di cui al precedente capoverso è adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della sopra citata legge regionale n. 15/2014;

Atteso che il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89, contenente disposizioni in materia di trasparenza e di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, introduce, dal 2014, misure di contenimento della spesa rivolte a Regioni e Province autonome e agli enti locali, secondo le modalità previste agli articoli 46 e 47, al fine di assicurare un contributo alla finanza pubblica;

Visto l'articolo 46 del decreto legge n. 66/2014, che quantifica il contributo alla razionalizzazione complessiva della spesa pubblica a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, comprensivo per le autonomie speciali che hanno a proprio carico la finanza locale anche del contributo assegnato agli enti locali dei loro territori;

Visto, altresì, l'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014, che quantifica il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali, da realizzarsi con riduzioni di spesa relativamente a:

- a) acquisto di beni e servizi;
- b) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autoveicoli;
- c) incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al decreto legge n. 66/2014 attraverso le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15/2014;

Vista la generalità n. 917 del 16 maggio 2014, avente ad oggetto gli adempimenti per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia derivanti dal decreto legge n. 66/2014;

Vista la legge regionale n. 15/2014 e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, il quale, per effetto delle disposizioni previste all'articolo 46 del decreto legge n. 66/2014, prevede la diminuzione degli stanziamenti di bilancio, per l'anno 2014, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, per assicurare il contributo alla finanza pubblica;
- l'articolo 10, comma 2, lettera b), il quale, per effetto di quanto previsto al succitato articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 15/2014, stabilisce l'ammontare della diminuzione delle devoluzioni spettanti agli enti locali per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

Ritenuto, pertanto, che gli obblighi di risparmio finalizzati ad assicurare un contributo al contenimento della spesa pubblica da parte degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, possono considerarsi già assolti in virtù della diminuzione delle devoluzioni agli stessi spettanti;

Ritenuto, altresì, che il contributo di cui sopra, essendo la diminuzione avvenuta alla fonte, risulta essere stato ripartito tra gli enti locali tendenzialmente in termini proporzionali alle devoluzioni assegnate agli stessi nel 2014;

Considerato comunque necessario che, anche qualora la riduzione sia stata assicurata mediante misure alternative di contenimento della spesa corrente, gli enti locali del Friuli Venezia Giulia monitorino, ai fini di una loro razionalizzazione, le voci di spesa che, ai sensi del citato decreto legge n. 66/2014 sono soggette a riduzione;

Atteso che sul presente atto deliberativo non è necessario acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie locali, trattandosi di una mera presa d'atto che gli obiettivi di contenimento della spesa e conseguente contributo alla finanza pubblica, da parte degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, sono conseguiti in virtù della diminuzione delle devoluzioni spettanti ai medesimi enti locali per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15;

Visto lo Statuto speciale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

in via preliminare:

1) di prendere atto che gli obiettivi di contenimento della spesa e il conseguente contributo alla finanza pubblica, da parte degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 89/2014, sono conseguiti in virtù della diminuzione delle devoluzioni spettanti agli enti locali per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

2) di richiamare, comunque, gli enti locali alla necessità di un attento monitoraggio, ai fini di un contenimento delle voci di spesa oggetto di disposizioni di riduzione ai sensi del decreto legge n. 66/2014, o ad individuare misure alternative corrispondenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE